

N. 01022/2009 REG.SEN.

N. 00854/2006 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 854 del 2006, proposto da:
Roccati Franco, Castagno Giancarlo, Marcelli Anna Maria, Frangini Marisa
Roberta, Brocchi Roberto, Ferrara Sebastiano, Schiavetta Massimo, Minore
Carmine, Romano Luisa, Merlin Giuseppe, Monea Giuseppe, Lizzi Antonio,
Spacca Aquilino, Pascale Francesco, Rizzi Francesco, Bianco Fabrizio,
Montiglio Giuseppe, Caleca Guido, Rapalino Roberto, Viano Barreri Guido, De
Maria Pasquale, Balestri Silvia, Sarto Ivano, Camisotti Federica, Mazzei Sergio,
Santoni Roberto, Miglia Piergiorgio, Ceddia Luigi, Tarditi Mauro, Garelli
Patrizia, Longo Saverio, Dominioni Silvio, Melchiorretto Mario, Ranzani Danilo,
Biason Domenico, Fidone Giuseppe, Bevilacqua Antonio, Saule Marco,
Massera Gianfranco, Quattrocolo Andrea Luigi, Fiorino Graziella, Chiarle Anna
Maria, Cassenti Anna Maria, Marzola Gabriele, La Paglia Gaetano, Porfido
Luigi, Ciaudano Gian Piero, Basilio Carla, Russo Giuseppe, Paternoster
Adriano, Gerardi Salvatore, Oddenino Giorgio, Ferrari Fulvio, Nano Stefano,
Tartaglino Carla, Vallino Germano, Todisco Luisella, Allasia Marina, Ingoglia
Danila, Galeone Giuseppa Lucia, Clerici Piero, Sapei Ezio Savio, Parola Mario,
Benini Cinzia, Minello Ferdinando, Citro Barbara, Sacco Rosario, Caporusso
Franco, Storlazzi Rosa, De Luca Francesca, Eroico Bruno, tutti rappresentati e
difesi dall'avv. Giuseppe Gallenca, con domicilio eletto presso il suo studio in
Torino, via XX Settembre, 60;

contro

Comune di Torino, rappresentato e difeso dagli avv. Mariamichaela Li Volti e
Susanna Tuccari, con domicilio eletto presso le stesse in Torino, Palazzo Civico,
Avvocatura comunale, piazza Palazzo di Città, 1;

nei confronti di

Castagnella Giuseppe e Salvagno Claudio, rappresentati e difesi dall'avv. Teresio Bosco, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Susa, 40;
C.G.I.L. Piemonte;
C.I.S.L.;
Unione Regionale U.I.L. Piemonte;

e con l'intervento di

D'Alessio Pasqualino, Martignoni Massimo, Gatto Fernando, Grappasonno Mario, Moschini Emanuela, Giusiano Sergio Giovanni, Lorefice Salvatore, Giacobbe Mariangela, Tron Alessandro, Muia Salvatore, Gastaldo Antonio, Perrone Marcello, Porfido Luigi, Gola Patrizia, Girola Luigi, Nostro Francesco, Baldo Marco, Aquino Patrizia, Accardo Antonino, Grieco Giuseppe, Sorbini Pasquale, Danese Claudia, Villa Marino Vittorio, Tagliaferri Silvia, Presti Rosario, Bruzzone Emilio, Picatto Marco, Maucci Lido, Bardoneschi Marinella, Montalbetti Marilena, Rivola Gianfranco, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Gallena, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via XX Settembre, 60;

per l'annullamento

della determinazione n. 33 dell'11 maggio 2001 del Direttore Generale del Comune di Torino, avente ad oggetto "Indizione di progressione verticale verso il profilo di Funzionario di Polizia Municipale (Cat. D1)",

nonché degli atti tutti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali, ivi compresa la graduatoria redatta all'esito della procedura di cui sopra e quelli citati nei provvedimenti medesimi e nel testo del ricorso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Castagnella Giuseppe e Salvagno Claudio;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/3/2009 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con determinazione del Direttore Generale n. 33 del 11 maggio 2001, il Comune di Torino, valutata l'opportunità di prevedere figure di coordinamento da inquadrare come "funzionario polizia municipale" (cat. D1), decideva di indire una procedura selettiva riservata al personale in servizio, qualificata "progressione verticale", per la copertura di 160 posti nel profilo indicato.

La procedura, indetta in applicazione dell'accordo sindacale stipulato il 15 giugno 2000, prevedeva l'espletamento di una selezione unica cui erano ammessi sia i vigili urbani appartenenti alla categoria C, in possesso del diploma di scuola media superiore e di nove anni di anzianità nei corpi di polizia municipale, sia i sottufficiali di vigilanza già inquadrati nella categoria D.

La selezione prevedeva l'attribuzione di un massimo di 30 punti per i titoli dei candidati (18 per l'anzianità di servizio, 5 per la valutazione effettuata dal dirigente, 6 per i titoli di studio e i corsi di aggiornamento, 1 punto per gli eventuali encomi) e altri 30 punti per un colloquio su materie inerenti le mansioni del profilo (la prova si intendeva superata con il raggiungimento del punteggio di 18/30).

Gli attuali ricorrenti, tutti appartenenti alla polizia municipale di Torino con inquadramento nella categoria D1, partecipavano alla selezione e, pur risultando idonei, occupavano posizioni della graduatoria finale, approvata con determinazione n. 287 del 7 febbraio 2002, non utili ai fini dell'assunzione.

Ritenendo che la selezione fosse stata caratterizzata da svariate irregolarità, essi proponevano dapprima il tentativo obbligatorio di conciliazione e, visto l'esito negativo, adivano il Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro.

Nelle more del giudizio, proponevano ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con ordinanza n. 918 del 20 aprile 2006, declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo.

A seguito di tale pronuncia, gli interessati proponevano il ricorso giurisdizionale in trattazione, notificato il 19 giugno 2006, con cui agiscono per conseguire l'annullamento della determinazione che ha indetto la procedura selettiva e della graduatoria finale redatta all'esito della stessa.

Premessa la richiesta di rimessione in termini, gli esponenti deducono i seguenti motivi di gravame:

1) Eccesso di potere per illogicità, vizio del procedimento e mancata considerazione di circostanze essenziali in relazione al C.C.N.L. da applicarsi al caso concreto.

Ad avviso dei deducenti, la prescelta forma di selezione del personale (progressione verticale) potrebbe trovare applicazione solo per il passaggio dei

dipendenti ad una categoria superiore e non per l'attribuzione di un diverso profilo della categoria D in cui essi erano già inquadrati.

Inoltre, il contemporaneo espletamento di due progressioni in unica soluzione (progressione verticale per i candidati della categoria C e orizzontale per quelli già appartenenti alla categoria D) risulterebbe illogica e fonte di sostanziale disparità di trattamento.

II) Eccesso di potere e violazione di legge per vizio del procedimento, carenza di presupposti e mancata considerazione di circostanze essenziali in relazione agli artt. 12 e 13 (rectius: 14), L.R. n. 58 del 30/11/1987.

La censura si riferisce al mancato espletamento dei corsi di formazione professionale previsti dalle richiamate disposizioni legislative il cui superamento costituirebbe, nell'ordinamento della Regione Piemonte, requisito necessario per la progressione in carriera del personale della polizia municipale.

III) Violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento all'art. 4 C.C.N.L. dipendenti enti locali temporaneamente applicabile e 20 contratto integrativo aziendale, in relazione all'art. 36, d.lgs. 3/2/1993, n. 29 s.m.i., come modificato dagli artt. 22 e 23, dlgs. 31/3/1998, n. 80, e sostituito dall'art. 35, d.lgs. 30/3/2001, n. 165 s.m.i. Violazione di legge con riferimento agli artt. 97 Cost. e 3, l. 7/8/1990, n. 241. Eccesso di potere per illogicità, ingiustizia grave e manifesta, disparità di trattamento, difetto di motivazione. Eccesso di potere e violazione di legge con riferimento a normative interne.

I deducenti pongono in rilievo molteplici profili rivelatori di presunte irregolarità della procedura selettiva, con riferimento:

- a) alla composizione della commissione incaricata dello svolgimento del colloquio la quale, essendo costituita solamente da superiori dei candidati, non avrebbe offerto le necessarie garanzie di imparzialità;
- b) alla valutazione fra i titoli del diploma di scuola media superiore che, viceversa, non avrebbe dovuto essere conteggiato in quanto requisito per l'assunzione;
- c) alla presunta incongruità dei punteggi previsti per i corsi di lingua straniera;
- d) al punteggio per la valutazione professionale che, in moltissimi casi, sarebbe stato attribuito dal dirigente delle circoscrizioni il quale, nella veste di rappresentante sindacale, non offriva adeguate garanzie di imparzialità;
- e) alla mancata valutazione, in alcuni casi, degli encomi per cause di servizio.

Si costituiva in giudizio, con comparsa di forma, il Comune di Torino.

Era successivamente depositato l'atto, autoqualificato di "intervento adesivo principale", con cui 31 soggetti, tutti appartenenti alla polizia municipale di

Torino con la categoria DI e già ricorrenti dinanzi al Tribunale di Torino, instavano per l'accoglimento del ricorso, facendo proprie le argomentazioni svolte nell'atto introduttivo del presente giudizio.

In prossimità della pubblica udienza, la difesa comunale ha depositato un'articolata memoria con cui svolge numerose eccezioni di rito e di merito.

In via preliminare, la parte pubblica eccepisce l'inammissibilità del gravame in quanto:

a) il ricorso introduttivo del giudizio non avrebbe rispettato le modalità per la riassunzione previste dall'articolo 125, n. 3, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;

b) l'atto di intervento, parimenti, non avrebbe rispettato dette modalità e, inoltre, sarebbe stato proposto tardivamente, oltre i termini di decadenza previsti dall'articolo 367 del codice di procedura civile;

c) i ricorrenti non avrebbero un interesse attuale e concreto all'impugnazione, dal momento che l'accoglimento del ricorso non consentirebbe loro di ricollocarsi utilmente in graduatoria né di essere nominati direttamente sui posti messi a concorso;

d) essi avrebbero dovuto impugnare subito le prescrizioni considerate lesive dell'avviso di selezione, senza attendere l'esito della procedura.

Nel merito, l'Amministrazione resistente argomenta nel senso dell'infondatezza del ricorso e si oppone conclusivamente al suo accoglimento.

Anche il difensore dei ricorrenti ha depositato una breve memoria, con cui rimarca la tempestività del ricorso giurisdizionale amministrativo.

Con ordinanza collegiale n. 3 del 22 gennaio 2009, la Sezione, considerando che i dipendenti dichiarati idonei all'esito della procedura selettiva rivestivano la posizione di controinteressati e che il ricorso era stato notificato solo ad uno di essi, ordinava l'integrazione del contraddittorio cui i ricorrenti hanno regolarmente provveduto.

Si costituivano successivamente in giudizio i signori Claudio Salvagno e Giuseppe Castagnella, controinteressati intimati, i quali eccepiscono l'inammissibilità dell'atto di intervento e contrastano nel merito la fondatezza del ricorso.

Chiamato alla pubblica udienza del 18 marzo 2009, infine, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

DIRITTO

1) E' controversa, nel presente giudizio, la legittimità della procedura selettiva

espletata dal Comune di Torino per la copertura di 160 posti nel profilo di "funzionario polizia municipale" (cat. D1), riservata al personale dell'Ente.

L'impugnativa giurisdizionale investe espressamente il provvedimento con cui è stata indetta la procedura (determinazione del Direttore Generale n. 33 del 11 maggio 2001) e la graduatoria finale della selezione (approvata con determinazione dirigenziale n. 287 del 7 febbraio 2002).

2) Prima di ogni altra questione, deve essere vagliata, in quanto attinente la ricevibilità del ricorso, la richiesta di rimessione in termini formulata dai ricorrenti con l'atto introduttivo del presente giudizio.

Va evidenziato, infatti, che, con ricorso notificato il 19 giugno 2006, gli interessati hanno impugnato gli atti di una procedura selettiva conclusasi, con l'approvazione della graduatoria finale, oltre quattro anni prima.

Al contempo, però, va anche rimarcato che le questioni oggi poste dinanzi al giudice amministrativo erano state prontamente sollevate dagli attuali ricorrenti al Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro e che, nelle more di tale giudizio, gli stessi avevano proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione.

Quest'ultima iniziativa aveva fatto seguito alla pubblicazione della nota sentenza n. 15403 del 15 ottobre 2003 - con cui le sezioni unite della Corte di cassazione avevano modificato l'orientamento, fino a quel momento consolidato, in materia di concorsi interni delle pubbliche amministrazioni - e aveva dato luogo ad una pronuncia (ordinanza delle sezioni unite n. 9168 del 20 aprile 2006) declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo.

Ciò premesso, pare al Collegio che non vi sia necessità di evocare l'istituto della rimessione in termini, giacché la configurazione di un errore scusabile richiede la sussistenza di una situazione di obiettiva incertezza causata da contrasti giurisprudenziali e costituirebbe, nel caso in esame, una forzatura di senso, atteso che le indicazioni univocamente provenienti dal giudice regolatore della giurisdizione erano tese, prima del menzionato revirement del 2003, ad affermare la giurisdizione del giudice ordinario su tutti i concorsi interni delle pubbliche amministrazioni.

La questione deve essere affrontata, invece, facendo applicazione retrospettiva del principio della *translatio iudicii* - affermato, sulla base di percorsi argomentativi divergenti, tanto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 12 marzo 2007, quanto dalle sezioni unite della Corte di cassazione, con sentenza n. 4109 del 22 febbraio 2007 - in forza del quale deve ritenersi consentito che il processo, iniziato davanti ad un giudice sprovvisto di giurisdizione, possa essere radicato successivamente dinanzi al giudice effettivamente dotato di giurisdizione, al fine di dare luogo ad una pronuncia di merito che concluda la controversia, comunque iniziata, e garantisca l'effettività della tutela giurisdizionale.

Facendo applicazione di tale principio, deve ritenersi che, nel presente caso, la tardiva proposizione del ricorso giurisdizionale amministrativo non ne comporti l'irricevibilità, dovendo essere fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali dell'azione tempestivamente proposta dinanzi al giudice ordinario.

3) Devono essere vagliate, a questo punto, le numerose eccezioni di rito proposte dalle parti resistenti, principalmente dalla difesa comunale.

3.1) In primo luogo, l'Amministrazione resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto senza l'osservanza delle formalità per la riassunzione previste dall'articolo 125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile che, tra l'altro, fa obbligo di richiamare espressamente l'atto introduttivo del giudizio (proposto, si intende, dinanzi al giudice ordinario).

L'eccezione non ha pregio, perché gli attuali ricorrenti non hanno proposto, formalmente, un ricorso in riassunzione ex art. 50 c.p.c., bensì un autonomo ricorso giurisdizionale amministrativo.

Anche volendo ritenere, però, che l'atto introduttivo del presente giudizio si configuri sostanzialmente come riassunzione di quello iniziato davanti al giudice ordinario, occorre rilevare come il menzionato articolo 50 del codice di rito (e le correlate disposizioni attuative relative alla forma della riassunzione) non trovino attualmente applicazione nel processo amministrativo, dal momento che la disciplina della riassunzione costituisce espressione di una scelta di fondo rimessa alla discrezionalità del legislatore (Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2008, n. 1606).

In difetto di una disciplina positiva della translatio iudicii nel processo amministrativo, pertanto, va escluso che l'atto di riassunzione (o l'atto cui vada sostanzialmente ascritta detta natura) debba rispettare tutte le modalità previste dal codice di rito, essendo solo necessario che esso garantisca l'integrità del contraddittorio e che non costituisca un mezzo per aggirare i termini decadenziali previsti dalla legge per la tutela degli interessi legittimi.

Nella specie, il ricorso garantisce entrambe le condizioni accennate, essendo stato notificato in modo senz'altro tempestivo, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza delle sezioni unite che ha deciso il regolamento di giurisdizione, tanto all'amministrazione che ha adottato i provvedimenti impugnati quanto ad uno dei controinteressati.

3.2) La seconda eccezione preliminare (proposta con diversi argomenti sia dalla difesa comunale sia dai controinteressati) fa riferimento all'atto di intervento, definito adesivo principale, notificato il 5 dicembre 2006 da 31 soggetti, tutti appartenenti alla polizia municipale di Torino, con la categoria D1, e già ricorrenti davanti al Tribunale di Torino nel giudizio definito con regolamento preventivo di giurisdizione.

Tale intervento è effettivamente inammissibile, perché non risulta finalizzato alla difesa di un interesse derivato o dipendente da quello dei ricorrenti

principali, ma di un interesse identico a quello azionato da questi ultimi che, pertanto, doveva essere fatto valere tempestivamente, con autonomo e separato ricorso.

3.3) In terzo luogo, la difesa comunale eccepisce il difetto di interesse ad agire in capo agli attuali ricorrenti, sul rilievo che gli stessi, nel caso di eventuale accoglimento del ricorso, non potrebbero conseguire l'effetto utile rappresentato dalla ricollocazione in graduatoria né, tanto meno, essere direttamente nominati sui posti messi a concorso.

Al riguardo, occorre senz'altro escludere che l'esito favorevole dell'iniziativa giurisdizionale possa dare luogo ad alcuno dei risultati pratici denegati dall'eccepiente, ma tale considerazione non è sufficiente per escludere l'interesse all'impugnazione in capo agli attuali ricorrenti.

Essi, infatti, trarrebbero una innegabile utilità strumentale dalla decisione caducatoria dei provvedimenti impugnati la quale, rimettendo in discussione il rapporto controverso, potrebbe dare luogo alla riedizione del potere amministrativo, così assicurando ai ricorrenti specifiche chances di essere nominati, attraverso nuove procedure, al profilo cui aspirano.

3.4) L'ultima eccezione preliminare fa riferimento all'intempestività dell'impugnativa che, secondo la prospettazione difensiva, doveva immediatamente aggredire le previsioni del bando che consentivano l'ammissione dei candidati appartenenti alla categoria C, senza attendere l'esito della selezione.

Neppure questa eccezione può essere condivisa, dal momento che l'onere di immediata impugnazione di un bando di concorso (o dell'avviso di una selezione interna) sussiste solo quando esso, prevedendo requisiti di partecipazione tali da precludere ex ante l'ammissione al concorso, arrechi un'immediata lesione al soggetto interessato (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 6 novembre 2007, n. 10695).

E' ammissibile, invece, l'impugnazione differita del bando, unitamente all'atto conclusivo della procedura selettiva, quando le clausole di cui si contesta la legittimità si riferiscono, come nel caso di specie, alle modalità di svolgimento della selezione medesima (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 18 giugno 2008, n. 1977).

4) L'esame del merito delle censure dedotte dai ricorrenti presuppone ancora che si indaghino attentamente i caratteri e la natura giuridica della procedura selettiva posta in essere dal Comune di Torino.

Come anticipato in premessa, si è trattato di una selezione per la copertura di 160 posti di "funzionario polizia municipale" (cat. D1) cui erano ammesse due categorie di dipendenti dell'Ente: i "vigili urbani inquadrati nella categoria C che abbiano compiuto almeno un passaggio orizzontale, in possesso del diploma di scuola media superiore e di nove anni d'anzianità nei corpi di polizia

municipale” e i “sottoufficiali di vigilanza già inquadrati in categoria D”.

Nonostante l'Amministrazione avesse espressamente denominato l'intera procedura come “progressione verticale”, essa, giusta la qualificazione operata dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la pronuncia che ha definito il regolamento preventivo di giurisdizione (ordinanza n. 9168 del 20 aprile 2006), si connotava, in realtà, come “concorso interno misto”, riguardante “sia la progressione nell'ambito della stessa area che tra aree diverse”.

Equivale a dire che il Comune di Torino ha concentrato in una procedura unica due tipi di selezione normalmente distinti: una progressione verticale per i vigili che avrebbero compiuto il passaggio dalla categoria C alla D e un passaggio all'interno della stessa area (quindi, sostanzialmente, una progressione orizzontale) per quelli che già erano inquadrati nella categoria D.

Per questi ultimi candidati, l'esito favorevole della selezione non avrebbe prodotto una progressione economica immediata, ma diluita nel tempo, nel senso che i vincitori potevano fruire dei passaggi alle successive posizioni economiche della categoria D, in deroga al blocco previsto dal contratto aziendale del 3 aprile 2000 e relative dichiarazioni congiunte.

I candidati della categoria D non vincitori della selezione, inoltre, avrebbero mantenuto il profilo di “sottoufficiale di vigilanza”, con vincolo di subordinazione gerarchica nei confronti del restante personale della medesima categoria inquadrato come “ufficiale di vigilanza”.

5) Tanto precisato, deve essere formulata una diagnosi di fondatezza in ordine al primo motivo di ricorso, nella parte in cui viene denunciata l'irrazionale concentrazione di situazioni diverse nel contesto dell'unica procedura selettiva.

Le cosiddette progressioni orizzontali e verticali, infatti, presentano notevoli differenze sostanziali quanto ai presupposti ed agli effetti.

Il primo istituto costituisce un ordinario atto di gestione del rapporto di impiego “privatizzato” che, attraverso la valutazione del rendimento in servizio (misurato sotto il profilo della qualità delle prestazioni svolte, dell'impegno profuso e di fattori consimili), determina la progressione economica del dipendente all'interno della categoria di appartenenza.

Le progressioni verticali, invece, consentendo il transito del dipendente alla categoria superiore a quella di appartenenza, danno luogo ad una novazione oggettiva del rapporto di lavoro e sono sostanzialmente assimilabili ad un pubblico concorso: esse richiedono, quindi, l'espletamento di una procedura selettiva che si conclude con un giudizio avente valore di prognosi circa l'idoneità del candidato a svolgere i compiti più complessi richiesti dalla categoria superiore.

L'ontologica differenziazione dei due istituti di matrice contrattuale esclude in radice la possibilità che l'ente datore di lavoro applichi alle progressioni verticali

i criteri di selezione dei candidati previsti per quelle orizzontali (e viceversa) ovvero, come parrebbe avvenuto nella fattispecie, che preveda una procedura ibrida partecipante dei caratteri dell'uno e dell'altro tipo di selezione del personale.

Tale opzione si traduce nell'applicazione di un uguale trattamento a situazioni diverse fra loro e, in mancanza di circostanze oggettive che valgano a giustificarla (tali non potendo considerarsi i vincoli posti dalla contrattazione a livello decentrato), è sintomatica del vizio di eccesso di potere sotto i dedotti profili dell'illogicità e della disparità di trattamento (rectius: della non discriminazione).

6) E' fondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui gli esponenti denunciano la violazione degli articoli 12 e 14 della legge regionale Piemonte 30 novembre 1987, n. 58, recante norme in materia di polizia locale.

Il secondo comma del richiamato articolo 12 prevede che "l'accesso alle qualifiche professionali superiori" (degli operatori della polizia locale) "avviene previa partecipazione ai vari corsi di formazione professionale, organizzati dalla Regione o da altri organismi a ciò abilitati oltreché in base alla capacità professionale acquisita nell'esercizio delle funzioni".

Soggiunge il terzo comma che "gli enti locali, singoli o consorziati, sono tenuti a dare comunicazione alla Regione entro il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno del numero dei partecipanti ai corsi del semestre successivo".

Anche l'articolo 14 della legge regionale n. 58/1987 si occupa dei corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale del personale della polizia locale.

Stabilisce il primo comma che "la Regione Piemonte, tenuto conto delle esigenze degli enti locali, direttamente o tramite organismi abilitati, istituisce, per gli operatori della polizia locale, corsi di aggiornamento e, per coloro che sono inquadrati in livelli funzionali superiori, corsi di specifica qualificazione professionale".

E' ancora previsto, al comma 3, che "alla fine dei corsi, di cui al presente articolo, a seguito dell'esame finale verrà rilasciato apposito attestato che costituirà requisito necessario per la valutazione ai fini dell'avanzamento e progressione nella carriera".

Si evince con chiarezza da tali disposizioni, le quali non risultano disapplicate dai successivi contratti collettivi né incompatibili con il contenuto dei contratti medesimi, che, nell'ordinamento della Regione Piemonte, la progressione in carriera del personale della polizia municipale, tramite accesso alle qualifiche (oggi categorie) superiori, presuppone la partecipazione ai corsi di aggiornamento o di qualificazione organizzati, direttamente o indirettamente, dalla Regione nonché il superamento dei relativi esami finali.

Il possesso dell'attestato rilasciato al termine dei corsi si configura, quindi, come requisito di partecipazione ai concorsi interni riservati a tale tipologia di personale.

Atteso che la procedura selettiva di cui si controverte non era stata preceduta dagli specifici corsi previsti dalla normativa regionale e che, in conseguenza, nessuno dei vincitori era in possesso dell'attestato previsto dal citato articolo 14, si impone una diagnosi di illegittimità dell'intera procedura selettiva espletata dal Comune di Torino.

Tale conclusione vale, innanzitutto, con riferimento al caso dell'unico candidato appartenente alla categoria C che, secondo quanto precisato dall'Amministrazione resistente, si è collocato in graduatoria in posizione utile ai fini della progressione.

Essa si impone, altresì, anche per i candidati già appartenenti alla categoria D, poiché il passaggio ad un livello gerarchicamente sovraordinato (da sottoufficiale a ufficiale di vigilanza), implicando un mutamento della posizione giuridica del dipendente e del suo status nell'ente, deve senz'altro farsi rientrare nella nozione di "avanzamento e progressione nella carriera" utilizzata dal legislatore regionale.

Le parti resistenti non apportano, d'altronde, argomenti validi a contrastare detta ricostruzione.

La difesa comunale obietta che l'amministrazione aveva provveduto ad organizzare numerosi corsi di aggiornamento del personale, anche fatti oggetto di valutazione nella procedura selettiva de qua.

Tale argomentazione non è persuasiva, dal momento che la contestazione non riguarda genericamente la mancata formazione del personale, bensì l'omissione di quegli specifici corsi che il legislatore regionale, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha riservato all'organizzazione della Regione Piemonte e configurato come requisiti di ammissione ai concorsi interni della polizia municipale, senza prevedere modalità equipollenti o alternative allo scopo.

Ancora meno convincenti appaiono le argomentazioni svolte dalla difesa dei controinteressati la quale rimarca che l'organizzazione dei corsi in parola non sarebbe stata richiesta da alcuno e che l'omesso svolgimento degli stessi si sarebbe tradotto, in ultima analisi, in un favor per il personale.

L'attivazione dei corsi, però, non deriva da un'iniziativa del personale, bensì degli enti locali che, giusta le previsioni normative richiamate, sono tenuti a comunicare il proprio fabbisogno formativo alla Regione con cadenze semestrali.

E' da escludersi, inoltre, che la mancata realizzazione di iniziative per la formazione del personale vada a vantaggio dei dipendenti medesimi i quali, al contrario, sono portatori di uno specifico interesse a fruire di tutte le

opportunità di aggiornamento e di qualificazione professionale che le amministrazioni di appartenenza sono tenute a garantire loro.

Su tali considerazioni si fonda la valutazione di fondatezza della censura dedotta con il secondo motivo di gravame.

7) L'accoglimento delle censure sopra esaminate comporta una diagnosi di illegittimità dell'intera procedura selettiva in contestazione ed esime il Collegio dalla disamina degli ulteriori rilievi critici contenuti nel terzo motivo di ricorso, relativi a presunte irregolarità che avrebbero caratterizzato le specifiche modalità di valutazione dei candidati.

8) Non hanno consistenza di censura di legittimità, infine, le considerazioni svolte nella memoria difensiva dei controinteressati ove, in chiusura, si accenna a pretese ragioni di interesse pubblico connesse alla circostanza che molti dei vincitori della selezione, da tempo, sono stati inquadrati nella categoria D4 e alcuni di essi sono addirittura titolari di posizione organizzativa.

Il decorso del tempo, infatti, non può certo aver consolidato le rilevate irregolarità della procedura selettiva e i lamentati effetti "perturbatori" non possono comunque fraporsi all'adozione di una pronuncia che determina la caducazione degli atti illegittimi.

9) In conclusione, il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Si ravvisano giusti motivi, considerata la peculiarità delle questioni affrontate, per compensare integralmente le spese di lite fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, sez. II, definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile l'atto di intervento;
- accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
- compensa le spese fra le spese costituite;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'amministrazione.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 18/3/2009 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario, Estensore

Antonino Masaracchia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO